



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n. 525	Del 26 NOV. 2015	Atti 148/74/16b
-----------------------------	-------------------------	-----------------

Oggetto: Approvazione di convenzioni con Laboratori Ortopedici per lo svolgimento di tirocini professionalizzanti degli studenti del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano con sede presso l'Azienda Ospedaliera.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la DGR IX/1053 del 22.12.2010 di approvazione del Protocollo d'Intesa con cui Regione Lombardia ha ridefinito i rapporti con le Università Lombarde ai fini, tra l'altro, della stipula di convenzioni relative ai Corsi di Laurea delle professioni sanitarie;

richiamate:

- la deliberazione aziendale n. 283 del 06.11.2008 con cui l'Azienda Ospedaliera ha manifestato la volontà di addivenire alla formalizzazione con l'Università degli Studi di Milano della convenzione per il funzionamento, presso l'Istituto, del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, a partire dall'a.a. 2008/2009;
- la D.G.R. n. VIII/9004 del 20.02.2009 con cui la Regione Lombardia ha autorizzato la stipulazione della sopracitata convenzione;
- la deliberazione n. 516 del 18.11.2015 con cui l'UNIMI e l'Azienda hanno provveduto al rinnovo del rapporto convenzione di che trattasi per un ulteriore triennio, con decorrenza dall'a.a. 2015/2016;

dato atto che:

- l'Ordinamento didattico del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche prevede, ai fini del rilascio dell'attestato di laurea, l'effettuazione di un tirocinio professionale da parte degli allievi;
- nell'ambito degli accordi con l'Ateneo è previsto, tra l'altro, che qualora le risorse proprie della Sezione di Corso non assicurino integralmente il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il Corso di Laurea, l'Istituzione sanitaria, d'intesa con l'Università, possa stipulare rapporti convenzionali con Enti e Laboratori Ortopedici attrezzati aventi sede nel territorio regionale;

viste le richieste avanzate dal prof. Giuseppe Vincenzo Mineo, Presidente del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, per la stipula di atti convenzionali con Laboratori Ortopedici all'uopo individuati per l'espletamento dei tirocini professionalizzati degli studenti del corso, a fronte della necessità di integrazione delle strutture già poste a disposizione ai fini formativi dall'Azienda Ospedaliera;



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n.	525	Del 26 NOV. 2015	Atti 148/74/16b
------------------	-----	------------------	-----------------

verificato, da parte del Presidente del Corso di Laurea, il possesso, in capo ai Laboratori prescelti, dei requisiti previsti e richiesti per lo svolgimento dei tirocini in parola;

visto il testo di convenzione proposto, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, nel quale -tra l'altro- è previsto:

- che gli studenti del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, nell'espletamento dei tirocini professionali, sono coperti da assicurazione contro infortuni INAL, nonché da assicurazione per rischi professionali derivanti da responsabilità civile verso terzi, con oneri a carico dell'Università degli Studi di Milano;
- che il convenzionamento in oggetto non comporta oneri finanziari aggiuntivi per l'Istituto, né alcun corrispettivo in ragione dei tirocini espletati presso le strutture aziendali interessate;

atteso, pertanto, di approvare il convenzionamento per l'espletamento di tirocini formativi professionali degli studenti del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano - sezione aziendale, per la durata di anni tre dalla sottoscrizione, con gli Enti/Laboratori Ortopedici di seguito indicati:

- **ANDREA'S CENTER SAS di Bertoni A. & C.** - Misano Gera D'Adda (BG), Via Carducci, 5
- **CENTRO ORTOPEDICO SANITARIA BRESCIANA di Baraldi Corinna** - Brescia, Viale Piave, 201
- **IL PODOLOGO SRL** - Brescia, Viale Italia, 9
- **ORTOPEDIA NOVARESE SRL** - Varese, Via Cimone, 5
- **MEDIGOLD ORTOPEDIA** - Carobbio degli Angeli (BG), Via Leonardo da Vinci, 3
- **BASE di Martino Ronzoni** - Lurate (CO), Via Varesina, 44
- **ORTOPEDIA BURINI SRL** - Nembro (BG), Via Bilabini, 32
- **ORTHESI SRL** - Milano, Via Melchiorre Gioia, 67

visti i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi degli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs. 502/92 s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1) di approvare e sottoscrivere le convenzioni con i Laboratori Ortopedici attrezzati di seguito indicati per lo svolgimento di tirocini formativi professionali degli studenti del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n.	525	Del 26 NOV. 2015	Atti 148/74/16b
------------------	-----	------------------	-----------------

- Università degli Studi di Milano, nel testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale

- **ANDREA'S CENTER SAS di Bertoni A. & C. - Misano Gera D'Adda (BG), Via Carducci, 5**
- **CENTRO ORTOPEDICO SANITARIA BRESCIANA di Baraldi Corinna - Brescia, Viale Piave, 201**
- **IL PODOLOGO SRL - Brescia, Viale Italia, 9**
- **ORTOPEDIA NOVARESE SRL - Varese, Via Cimone, 5**
- **MEDIGOLD ORTOPIEDIA- Carobbio degli Angeli (BG), Via Leonardo da Vinci, 3**
- **BASE di Martino Ronzoni - Lurate (CO), Via Varesina, 44**
- **ORTOPEDIA BURINI SRL - Nembro (BG), Via Bilabini, 32**
- **ORTHESY SRL - Milano, Via Melchiorre Gioia, 67**

- 2) di precisare che le presenti convenzioni hanno durata di 3 (tre) anni accademici dalla data di sottoscrizione;
- 3) dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;
- 4) di demandare l'attuazione ed il monitoraggio delle presenti convenzioni al prof. Giuseppe Vincenzo Mineo, Presidente del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano;
- 5) di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
- 6) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Amedeo Tropicano)

**CON I PARERI FAVOREVOLI DI COMPETENZA DEL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO**
(dott. Renato Malaguti)

DIRETTORE SANITARIO
(dott. Nunzio A. Buccino)

S.C. Affari Generali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Marilena Moretti *Marilena Moretti*
Pratica trattata da: sig.ra Maria Cianchella *MC*



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n.	525	Del 26 NOV. 2015	Atti 148/74/16b
------------------	-----	------------------	-----------------

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione é pubblicata all'Albo Pretorio online di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Milano, li 26 NOV. 2015

U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
(Maria Cianchella)

L'atto si compone di n. 36 (trentasei) pagine, di cui n. 32 (trentadue) pagine di allegati parte integrante.

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI
FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE**

TRA

l'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini" C.F. 80064670153, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott. Amedeo Salvatore Tropicano, con sede in piazza Cardinal Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "*struttura promotrice*"

E

l'Azienda Andrea's Center s.a.s. Di Bertoni A. & C., C.F./P.I.: 01747540167, con sede legale in Misano Gera D'Adda, Prov Bergamo, via G. Carducci n. 5, e-mail andreascenter@alice.it, tel 035.302932, in persona del Legale Rappresentante Bertoni Ausilia C., nata a Pompiano, Prov. Brescia, il 09/07/1954, e domiciliato/a per la carica in Misano Gera D'Adda Via G. Carducci n. 5, di seguito denominata "*struttura ospitante*" (sede di tirocinio).

Premesso

- che, con deliberazione 6.11.2008 n.283, l'Istituto Ortopedico Gaetano Pini ha approvato la stipulazione di una convenzione con l'Università degli Studi di Milano per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche;
- che, con D.G.R. n. VIII/9004 del 20.2.2009, con cui la Regione Lombardia ha autorizzato la stipulazione della sopracitata convenzione;
- che, con deliberazione n. 19 del 22.01.2013, l'Università e l'Azienda Ospedaliera hanno formalizzato il rinnovo del rapporto convenzione per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2012/2013;
- che fra le attività formative professionalizzanti e di tirocinio è prevista un'attività di tirocinio da svolgersi presso i Laboratori ortopedici attrezzati;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 "Oggetto"

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento – nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 "Finalità"

I programmi di tirocinio formativo concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3 “Tirocinio formativo”

In ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 “Progetto formativo”

- a) i tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro;
- b) durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;
- c) il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;
- d) per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo contenente:
 - il nominativo del tirocinante
 - i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
 - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

Art. 5 “Obblighi delle parti contraenti”

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.

Art. 6 “Obblighi del tirocinante”

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio

Art. 7 “Obblighi della struttura ospitante”

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 "Copertura assicurativa"

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato.

Art. 10 "Oneri"

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 "Privacy"

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Decreto Lgs n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha validità di 3 anni accademici; potrà essere rinnovata con dichiarazione espressa delle parti per eguale periodo. Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della naturale scadenza con raccomandata AR da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

Art. 13 "Imposte e oneri"

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico di entrambi i contraenti in solido, ai sensi del D.P.R. n.642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, II comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Milano, li 28/04/2015

ANDREA'S CENTER s.a.s. di Bertoni A. e C.
Sede Legale: Via Carducci 5 - 24046 MISANO GERA D'ADDA (BG)
Sede Operativa: Via Italia 31 - 24068 SERATE (BG)
Tel. 035/302932 - Telefax 035/4236181
Cod. Fisc. - Partita IVA 01747540167
Codice Sanità ITCA 01024042
Cod. ASL P0061090 Cod. INAIL 1003611

PER L'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini
il Direttore Generale
(dott. Amedeo Tropicano)

AZIENDA OSPEDALIERA
ISTITUTO ORTOPEDICO G. PINI
Tel. 02.582961
Prof. Mineo Giuseppe Vincenzo Silvestro
(Ortopedia e Traumatologia)
C.F. MNTGPP49A02C3511

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE

TRA

l'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini" C.F. 80064670153, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott. Amedeo Salvatore Tropiano, con sede in piazza Cardinal Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "*struttura promotrice*"

**CENTRO ORTOPEDICO
SANITARIA BRESCIANA**

E

l'Azienda di Baraldi Corinne c.f. P.I. 03608120170 con sede legale in Brescia Prov. BS via Le Piave n. 201 e-mail sanitaria.bresciana@libero.it Tel. 030 3162791 in persona del Legale Rappresentante Baraldi Corinne nato/a a Glibbo il 16.03.1963 e domiciliato/a per la carica in Brescia Via Le Piave n., di seguito denominata "*struttura ospitante*" (sede di tirocinio).

Premesso

- che, con deliberazione 6.11.2008 n.283, l'Istituto Ortopedico Gaetano Pini ha approvato la stipulazione di una convenzione con l'Università degli Studi di Milano per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche;
- che, con D.G.R. n. VIII/9004 del 20.2.2009, con cui la Regione Lombardia ha autorizzato la stipulazione della sopracitata convenzione;
- che, con deliberazione n. 19 del 22.01.2013, l'Università e l'Azienda Ospedaliera hanno formalizzato il rinnovo del rapporto convenzione per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2012/2013;
- che fra le attività formative professionalizzanti e di tirocinio è prevista un'attività di tirocinio da svolgersi presso i Laboratori ortopedici attrezzati;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 "Oggetto"

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento – nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 "Finalità"

I programmi di tirocinio formativo concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Ù

Art. 3 “Tirocinio formativo”

In ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 “Progetto formativo”

- a) i tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro;
- b) durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;
- c) il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea, al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;
- d) per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo contenente:
 - il nominativo del tirocinante
 - i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
 - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

Art. 5 “Obblighi delle parti contraenti”

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.

Art. 6 “Obblighi del tirocinante”

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio

Art. 7 “Obblighi della struttura ospitante”

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 "Copertura assicurativa"

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato.

Art. 10 "Oneri"

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 "Privacy"

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Decreto Lgs n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha validità di 3 anni accademici; potrà essere rinnovata con dichiarazione espressa delle parti per eguale periodo. Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della naturale scadenza con raccomandata AR da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

Art. 13 "Imposte e oneri"

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico di entrambi i contraenti in solido, ai sensi del D.P.R. n.642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, II comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Milano, li 29.06.2015

CENTRO ORTOPEDICO
PER ... SANITARIA BRESCIANA
il Rappresentante Legale
(dott. ... *[Signature]* ...)

PER L'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini
il Direttore Generale
(dott. Amedeo Tropicano)

11/216
AZIENDA OSPEDALIERA
ISTITUTO ORTOPEDICO G. PINI
Tel. 02.582461
Prof. Minet Giuseppe Vincenzo Silvestro
(Ortopedia e Traumatologia)
C.F. MNIGPR49A020351

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE

TRA

l'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini" C.F. 80064670153, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott. Amedeo Salvatore Tropicano, con sede in piazza Cardinal Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "*struttura promotrice*"

E

l'Azienda IL PODOLOGO SRL , c.f. 02800140176 , con sede legale in BRESCIA Prov BS via VIALE ITALIA N.9, e-mail info@ilpodologo.it, tel.030/3770150, in persona del Legale Rappresentante ZUCCHINI FRANCO, nato/a a BRESCIA il 15/03/1959, e domiciliato/a per la carica in Brescia VIALE ITALIA, n. 9, di seguito denominata "*struttura ospitante*" (sede di tirocinio).

Premesso

- che, con deliberazione 6.11.2008 n.283, l'Istituto Ortopedico Gaetano Pini ha approvato la stipulazione di una convenzione con l'Università degli Studi di Milano per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche;
- che, con D.G.R. n. VIII/9004 del 20.2.2009, con cui la Regione Lombardia ha autorizzato la stipulazione della sopracitata convenzione;
- che, con deliberazione n. 19 del 22.01.2013, l'Università e l'Azienda Ospedaliera hanno formalizzato il rinnovo del rapporto convenzione per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2012/2013;
- che fra le attività formative professionalizzanti e di tirocinio è prevista un'attività di tirocinio da svolgersi presso i Laboratori ortopedici attrezzati;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 "Oggetto"

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento – nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 "Finalità"

I programmi di tirocinio formativo concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Ù

Art. 3 “Tirocinio formativo”

In ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 “Progetto formativo”

- a) i tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro;
- b) durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;
- c) il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea, al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;
- d) per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo contenente:
 - il nominativo del tirocinante
 - i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
 - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

Art. 5 “Obblighi delle parti contraenti”

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.

Art. 6 “Obblighi del tirocinante”

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio

Art. 7 “Obblighi della struttura ospitante”

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 "Copertura assicurativa"

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato.

Art. 10 "Oneri"

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 "Privacy"

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Decreto Lgs n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha validità di 3 anni accademici; potrà essere rinnovata con dichiarazione espressa delle parti per eguale periodo. Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della naturale scadenza con raccomandata AR da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

Art. 13 "Imposte e oneri"

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico di entrambi i contraenti in solido, ai sensi del D.P.R. n.642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, II comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Milano, li 04/05/15

PER ZUCCHINI FRANCO
il Rappresentante Legale
(dott.)

PER L'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini
il Direttore Generale
(dott. Amedeo Tropicano)

AZIENDA OSPEDALIERA
ISTITUTO ORTOPELICO G. PINI
Tel. 02.582961
Prof. Mino Giuseppe Vincenzo Silvestro
(Ortopedia e Traumatologia)
C.F. MNGPPSA0203511

visto

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE

TRA

l'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini" C.F. 80064670153, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott. Amedeo Salvatore Tropiano, con sede in piazza Cardinal Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "*struttura promotrice*"

E

l'Azienda: ORTOPEDIA NOVARESE SRL....., c.f. ...02567410127....., con sede legale inVARESE.....Prov. VA....., via CIMONE.....n. 5....., e-mail direzione@ortopedianovarese.it, tel...0332/239617-285978....., in persona del Legale Rappresentante BUZZI DONATO GIOVANNI..... nato a CASALEGGIO NOVARA.....(NO)..... il 22/05/1958....., e domiciliato per la carica in VARESE..... Via ...CIMONE.....n. 5., di seguito denominata "*struttura ospitante*" (sede di tirocinio).

Premesso

- che, con deliberazione 6.11.2008 n.283, l'Istituto Ortopedico Gaetano Pini ha approvato la stipulazione di una convenzione con l'Università degli Studi di Milano per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche;
- che, con D.G.R. n. VIII/9004 del 20.2.2009, con cui la Regione Lombardia ha autorizzato la stipulazione della sopracitata convenzione;
- che, con deliberazione n. 19 del 22.01.2013, l'Università e l'Azienda Ospedaliera hanno formalizzato il rinnovo del rapporto convenzione per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2012/2013;
- che fra le attività formative professionalizzanti e di tirocinio è prevista un'attività di tirocinio da svolgersi presso i Laboratori ortopedici attrezzati;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 "Oggetto"

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento – nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 "Finalità"

I programmi di tirocinio formativo concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3 “Tirocinio formativo”

In ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 “Progetto formativo”

- a) i tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro;
- b) durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;
- c) il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;
- d) per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo contenente:
 - il nominativo del tirocinante
 - i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
 - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

Art. 5 “Obblighi delle parti contraenti”

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.

Art. 6 “Obblighi del tirocinante”

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio

Art. 7 “Obblighi della struttura ospitante”

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”

DESCRIZIONE ARTIC.	U.M.
CALZE ANTITROMBO COTONEAUTOREGG. MIS. L	PA
CALZE ANTITROMBO COTONEAUTOREGG. MIS. L-XL	PA
CALZE ANTITROMBO COTONEAUTOREGG. MIS. M	PA
CALZE ANTITROMBO COTONEAUTOREGG. MIS. M-XL	PA
CALZE ANTITROMBO COTONEAUTOREGG. MIS. S	PA
MONOCOLLANT ANTITROMBO ANTITROMBO MIS. L	PZ
MONOCOLLANT ANTITROMBO ANTITROMBO MIS. S	PZ
MONOCOLLANT ANTITROMBO ANTITROMBO MIS. S-XL	PZ
MONOCOLLANT ANTITROMBO ANTITROMBO MIS. XS	PZ
MONOCOLLANT ANTITROMBO ANTITROMBO MIS. L-XL	PZ
MONOCOLLANT ANTITROMBO ANTITROMBO MIS. M	PZ
MONOCOLLANT ANTITROMBO ANTITROMBO MIS. M-XL	PZ

www.Albopretorionline.it 2717115

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 "Copertura assicurativa"

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato.

Art. 10 "Oneri"

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 "Privacy"

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Decreto Lgs n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha validità di 3 anni accademici; potrà essere rinnovata con dichiarazione espressa delle parti per eguale periodo. Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della naturale scadenza con raccomandata AR da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

CODICE ARTICC

CP209/L

CP209/L-XL

CP209/M

CP209/M-XL

CP209/S

CP250-L

CP250-S

CP250-S/XL

CP250-XS

CP250/L-XL

CP250/M

CP250/M-XL

www.AlboPretorionline.it 2717175

Art. 13 "Imposte e oneri"

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico di entrambi i contraenti in solido, ai sensi del D.P.R. n.642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, Il comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Milano, li 04/05/2015

AZIENDA OSPEDALIERA
ISTITUTO ORTOPEDICO G. PINI
Tel. 02 582961
Prof. M. Giuseppe Vincenzo Silvestro
(Ortopedia e Traumatologia)
C.F. MNIGPP49A02C3511

PER L'ORTOPEDIA NOVARESE SRL
il Rappresentante Legale
(dott.)

PER L'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini
il Direttore Generale
(dott. Amedeo Tropiano)

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE

TRA

l'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini" C.F. 80064670153, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott. Amedeo Salvatore Tropiano, con sede in piazza Cardinal Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "*struttura promotrice*"

E

l'Azienda MEDIGOLD ONTAPPA....., c.f. 640.178.635.12.FCOST, con sede legale in CAROBBIO D.A. Prov. BG, via L. ROMANO D.V. n. 3, e-mail INFO@MEDIGOLD.IT tel. 035/953925, in persona del Legale Rappresentante GOLDONI MANNO....., nato/a a MILANO il 12/11/63 e domiciliato/a per la carica in CAROBBIO D.A. Via T. TONIN n. 4, di seguito denominata "*struttura ospitante*" (sede di tirocinio).

Premesso

- che, con deliberazione 6.11.2008 n.283, l'Istituto Ortopedico Gaetano Pini ha approvato la stipulazione di una convenzione con l'Università degli Studi di Milano per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche;
- che, con D.G.R. n. VIII/9004 del 20.2.2009, con cui la Regione Lombardia ha autorizzato la stipulazione della sopracitata convenzione;
- che, con deliberazione n. 19 del 22.01.2013, l'Università e l'Azienda Ospedaliera hanno formalizzato il rinnovo del rapporto convenzione per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2012/2013;
- che fra le attività formative professionalizzanti e di tirocinio è prevista un'attività di tirocinio da svolgersi presso i Laboratori ortopedici attrezzati;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 "Oggetto"

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento – nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 "Finalità"

I programmi di tirocinio formativo concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Ù

Art. 3 “Tirocinio formativo”

In ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 “Progetto formativo”

- a) i tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro;
- b) durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;
- c) il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;
- d) per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo contenente:
 - il nominativo del tirocinante
 - i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
 - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

Art. 5 “Obblighi delle parti contraenti”

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.

Art. 6 “Obblighi del tirocinante”

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio

Art. 7 “Obblighi della struttura ospitante”

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 "Copertura assicurativa"

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato.

Art. 10 "Oneri"

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 "Privacy"

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Decreto Lgs n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha validità di 3 anni accademici; potrà essere rinnovata con dichiarazione espressa delle parti per eguale periodo. Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della naturale scadenza con raccomandata AR da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

Art. 13 "Imposte e oneri"

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico di entrambi i contraenti in solido, ai sensi del D.P.R. n.642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, II comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Milano, li .05/05/2015

AZIENDA OSPEDALIERA
ISTITUTO ORTOPEDICO G. PINI
Tel. 02.582961
Prof. Minni Giuseppe Vincenzo Silvestro
(Ortopedia e Traumatologia)
C.F. M. GPP49402C3511

PER
il Rappresentante Legale
(dott. MAURO GOLDONI)

MEDIGOLD
Via Leonardo da Vinci, 3
24060 CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG)
Tel. e Fax 035/953925
C.F. GLD MRA 83512 F2051
P. IVA 01986810163

PER L'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini
il Direttore Generale
(dott. Amedeo Tropicano)

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE

TRA

l'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini" C.F. 80064670153, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott. Amedeo Salvatore Tropiano, con sede in piazza Cardinal Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "*struttura promotrice*"

E

l'Azienda BASE DI MARTINO RONZONI, c.f. RNZNIN67E05C933E, con sede legale in LURATE..... Prov. CO....., via VARESSINA..... n. 44....., e-mail MARTINORONZONI@YANOO.IT tel. 031 390950....., in persona del Legale Rappresentante MARTINO RONZONI....., nato/a COLO..... il 05.05.67....., e domiciliato/a per la carica in LURATE..... Via VARESSINA..... n. 44....., di seguito denominata "*struttura ospitante*" (sede di tirocinio).

Premesso

- che, con deliberazione 6.11.2008 n.283, l'Istituto Ortopedico Gaetano Pini ha approvato la stipulazione di una convenzione con l'Università degli Studi di Milano per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche;
- che, con D.G.R. n. VIII/9004 del 20.2.2009, con cui la Regione Lombardia ha autorizzato la stipulazione della sopracitata convenzione;
- che, con deliberazione n. 19 del 22.01.2013, l'Università e l'Azienda Ospedaliera hanno formalizzato il rinnovo del rapporto convenzione per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2012/2013;
- che fra le attività formative professionalizzanti e di tirocinio è prevista un'attività di tirocinio da svolgersi presso i Laboratori ortopedici attrezzati;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 "Oggetto"

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento – nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 "Finalità"

I programmi di tirocinio formativo concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3 “Tirocinio formativo”

In ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 “Progetto formativo”

- a) i tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro;
- b) durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;
- c) il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;
- d) per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo contenente:
 - il nominativo del tirocinante
 - i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
 - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

Art. 5 “Obblighi delle parti contraenti”

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.

Art. 6 “Obblighi del tirocinante”

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti

- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio

Art. 7 “Obblighi della *struttura ospitante*”

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 “Copertura assicurativa”

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di ‘gestione per conto’ dello Stato.

Art. 10 “Oneri”

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 “Privacy”

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo

sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Decreto Lgs n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha validità di 3 anni accademici; potrà essere rinnovata con dichiarazione espressa delle parti per eguale periodo. Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della naturale scadenza con raccomandata AR da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

Art. 13 "Imposte e oneri"

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico di entrambi i contraenti in solido, ai sensi del D.P.R. n.642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, II comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Milano, li 25.05.2015

PER

il Rappresentante Legale

(dott. ...)

AZIENDA OSPEDALIERA
ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI
Tel. 02.587961
Piazzale Giuseppe Finazzi Silvestro
(ortopedia e traumatologia)
C.F. 01402020151

PER L'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini
il Direttore Generale
(dott. Amedeo Tropiano)

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE

TRA

l'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini" C.F. 80064670153, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott. Amedeo Salvatore Tropiano, con sede in piazza Cardinal Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "*struttura promotrice*"

E

l'Azienda ORTOPEDIA BURINI SRL, c.f. 03065450160, con sede legale in MEMMO Prov. BU via BILABINI n. 32, e-mail FRANCESCO.BURINI@ORTOPEDIABURINI.IT tel. 03497692597 in persona del Legale Rappresentante BURINI FRANCESCO, nato/a a BERNANO il 27/05/1950 e domiciliato/a per la carica in MEMMO Via BILABINI n. 32, di seguito denominata "*struttura ospitante*" (sede di tirocinio).

Premesso

- che, con deliberazione 6.11.2008 n.283, l'Istituto Ortopedico Gaetano Pini ha approvato la stipulazione di una convenzione con l'Università degli Studi di Milano per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche;
- che, con D.G.R. n. VIII/9004 del 20.2.2009, con cui la Regione Lombardia ha autorizzato la stipulazione della sopracitata convenzione;
- che, con deliberazione n. 19 del 22.01.2013, l'Università e l'Azienda Ospedaliera hanno formalizzato il rinnovo del rapporto convenzione per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2012/2013;
- che fra le attività formative professionalizzanti e di tirocinio è prevista un'attività di tirocinio da svolgersi presso i Laboratori ortopedici attrezzati;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 "Oggetto"

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento – nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 "Finalità"

I programmi di tirocinio formativo concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Ù

Art. 3 “Tirocinio formativo”

In ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 “Progetto formativo”

- a) i tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro;
- b) durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;
- c) il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;
- d) per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo contenente:
 - il nominativo del tirocinante
 - i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
 - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

Art. 5 “Obblighi delle parti contraenti”

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.

Art. 6 “Obblighi del tirocinante”

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio

Art. 7 “Obblighi della struttura ospitante”

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 “Copertura assicurativa”

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato.

Art. 10 “Oneri”

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 “Privacy”

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Decreto Lgs n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 “Durata”

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha validità di 3 anni accademici; potrà essere rinnovata con dichiarazione espressa delle parti per eguale periodo. Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della naturale scadenza con raccomandata AR da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

Art. 13 "Imposte e oneri"

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico di entrambi i contraenti in solido, ai sensi del D.P.R. n.642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, II comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Milano, li 17/06/15...

PER
il Rappresentante Legale
(dott.)

PER L'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini
il Direttore Generale
(dott. Amedeo Tropiano)

AZIENDA OSPEDALIERA
ISTITUTO ORTOPEDICO G. PINI
Prof. Minerva Giuseppe (Interno Sirestro
(Ortopedia e Traumatologia)
C.F. MI/IGPP49A02C3511

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE

TRA

l'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini" C.F. 80064670153, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott. Amedeo Salvatore Tropicano, con sede in piazza Cardinal Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "*struttura promotrice*"

E

l'Azienda ORTHESIS SRL, c.f. 03623710968, con sede legale in MILANO Prov. MI, via MELCHIORE GIOIA n. 6F, e-mail info@orthesis.com, tel. 02-66989793, in persona del Legale Rappresentante FLAVIANI LORENZA MARIA, nato/a a MILANO il 31/08/1964 e domiciliato/a per la carica in MILANO Via MELCHIORE GIOIA n. 6F, di seguito denominata "*struttura ospitante*" (sede di tirocinio).

Premesso

- che, con deliberazione 6.11.2008 n.283, l'Istituto Ortopedico Gaetano Pini ha approvato la stipulazione di una convenzione con l'Università degli Studi di Milano per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche;
- che, con D.G.R. n. VIII/9004 del 20.2.2009, con cui la Regione Lombardia ha autorizzato la stipulazione della sopracitata convenzione;
- che, con deliberazione n. 19 del 22.01.2013, l'Università e l'Azienda Ospedaliera hanno formalizzato il rinnovo del rapporto convenzione per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2012/2013;
- che fra le attività formative professionalizzanti e di tirocinio è prevista un'attività di tirocinio da svolgersi presso i Laboratori ortopedici attrezzati;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 "Oggetto"

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento – nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 "Finalità"

I programmi di tirocinio formativo concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Ù

Art. 3 “Tirocinio formativo”

In ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 “Progetto formativo”

- a) i tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro;
- b) durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;
- c) il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;
- d) per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo contenente:
 - il nominativo del tirocinante
 - i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
 - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

Art. 5 “Obblighi delle parti contraenti”

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.

Art. 6 “Obblighi del tirocinante”

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio

Art. 7 “Obblighi della struttura ospitante”

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 "Copertura assicurativa"

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato.

Art. 10 "Oneri"

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 "Privacy"

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Decreto Lgs n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha validità di 3 anni accademici; potrà essere rinnovata con dichiarazione espressa delle parti per eguale periodo. Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della naturale scadenza con raccomandata AR da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

Art. 13 "Imposte e oneri"

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico di entrambi i contraenti in solido, ai sensi del D.P.R. n.642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, Il comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Milano, li ..24.07.2015

PER
il Rappresentante Legale
(dott.)
LORENZA MARIA TAVIANI

ORTHESYS s.r.l

PER L'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini
il Direttore Generale
(dott. Amedeo Tropiano)



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche
In Presenza del Collegio Docenti Interdipartimentale
Prof. Giuseppe Vincenzo Mineo